

## DECRETO GENERALE SUL MATRIMONIO CANONICO\*

8. I pastori d'anime siano solleciti nell'esortare i nubendi che non hanno ancora ricevuto il sacramento della confermazione a riceverlo prima del matrimonio se ciò è possibile senza grave incomodo (cfr can. 1065, par. 1).

Prestino particolare attenzione a coloro che, dopo il battesimo, non hanno ricevuto gli altri sacramenti né alcuna formazione cristiana<sup>1</sup>.

Parimenti siano animati da grande prudenza pastorale nel curare la preparazione dei nubendi non cresimati che già vivono in situazione coniugale irregolare (conviventi o sposati civilmente). In questo caso, di norma, l'amministrazione della confermazione non preceda la celebrazione del matrimonio.

Nel diritto particolare, tenendo conto anche delle facoltà concesse ai Vescovi diocesani circa il ministro della confermazione (cfr can. 884, par. 1), si potranno dare disposizioni affinché la celebrazione della confermazione per i nubendi sia opportunamente inserita nella preparazione immediata al matrimonio.

---

\* Approvato dalla XXXII Assemblea Generale (14-18 maggio 1990) e promulgato con decreto del Presidente della CEI in data 5 novembre 1990 (in NCEI 1990, 10/257-279). È in vigore dal 17 febbraio 1991.

<sup>1</sup> Cfr *Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti*, cap. IV, nn. 235-305.